

DELIBERA N. 6/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TRMEDIA S.R.L., FORNITORE DEI SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
LINEARE IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO “TRC MODENA”- LCN
11, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONTENUTE NELL’ART. 44, C. 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208
DEL 2021 E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP.**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 01/25
PROC. N. 28/25/MMR)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2026;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
VISTA la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna (Co.Re.Com.)*”;
VISTA la legge regionale n. 1, recante “*Istituzione, del Comitato regionale per le comunicazioni*”
VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;
VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del*

nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato "Accordo Quadro 2023");

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il "*Compendio di procedure operative*", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha emesso, nei confronti della società TRMEDIA S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale con il marchio "TRC MODENA", l'atto di contestazione n. 01/2025, adottato in data 25 settembre 2025 e notificato nella medesima data, con il quale il CO.RE.COM. ha contestato la violazione delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario di cui all'art. 44, c.1, del d.lgs. 208/21 e all'art. 3, c. 1 e 2 dell' All. A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell'utenza, che il Co.RE.COM. Emilia Romagna compie su delega dell'Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalla suddetta emittente.

Il suddetto Co.RE.COM., infatti, dopo aver acquisito in data 28 luglio 2025 (prot. n. 21913) la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, avviata l'istruttoria e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società TRMEDIA S.r.l, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC MODENA" ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non correttamente segnalate in assenza di elementi ottici, acustici o spaziali che ne garantiscano la riconoscibilità e distinguibilità dal contenuto editoriale, nei giorni e negli orari di seguito specificati:

29 giugno 2025 - ora inizio 04:46:23 - ora fine 04:50:15; ora inizio 06:04:35 - ora fine 06:08:42; - ora inizio 12:42:23 - ora fine 12:48:48; ora inizio 15:51:15 - ora fine 15:55:14;

30 giugno 2025 - ora inizio 20:45:16 - ora fine 20:50:13; ora inizio 23:44:21 - ora fine 23:49:24;

1° luglio 2025 - ora inizio 02:10:35 - ora fine 02:15:35; ora inizio 06:06:00 - ora fine 06:11:01; ora inizio 12:48:07 - ora fine 12:53:11; ora inizio 15:49:08 - ora fine 15:54:12; ora inizio 20:44:52 - ora fine 20:52:58; ora inizio 23:46:39 - ora fine 23:54:45;

2 luglio 2025 - ora inizio 02:15:17 - ora fine 02:23:23; ora inizio 06:04:16- ora fine 06:12:22; ora inizio 12:47:54 - ora fine 12:55:53; ora inizio 15:48:10 - ora fine 15:56:16;

5 luglio 2025 - ora inizio 20:45:12 - ora fine 20:52:36; ora inizio 23:49:18 - ora fine 23:56:40;

A conclusione dell' istruttoria, il Co.Re.Com. Emilia Romagna, con nota del 13/11/2025 (Cfr. prot.n. 0290886) ha trasmesso gli atti del procedimento all'Autorità confermando quanto emerso nella fase istruttoria e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

2. Deduzioni della società

La società in parola ha presentato scritti difensivi (prot.n. 23739 del 19 agosto 2025), in cui la stessa riconosceva quanto contestato, comunicando che quanto accaduto era stato causato da "*un crash del computer che automaticamente inserisce le grafiche (pubblicità, messaggio promozionale, ecc.)*", e "*di aver provveduto a ripristinare il corretto funzionamento del sistema*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità decide di procedere nei confronti della società TRMEDIA S.r.l. alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, c.1, del d.lgs. 208/21 e dell'art. 3, c. 1 e 2 dell' All. A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Si rileva, infatti, quanto segue.

La circostanza addotta dalla Società in parola e cioè, il “*crash del computer che inserisce le grafiche per la pubblicità*” non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante. Degli eventuali “*guasti o problemi tecnici*”, anche “*involontari*” che siano stati la causa della violazione riscontrata dal Comitato regionale, deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo di rendere riconoscibile il messaggio pubblicitario, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato. Nel caso di cui si tratta non è ravvisabile, infatti, la circostanza del “*caso fortuito*” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (*cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989*).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 208/2021: “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP: 1. *La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e/o della televendita – omissis;* 2. *Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaro leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel coso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67,

commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO, altresì, che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare quale base di calcolo per l'applicazione del cumulo materiale la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2024, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 4.026.072 euro e una perdita di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'art. 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00

(milletrentatre/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società TRMEDIA S.r.l - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale "TRC Modena", con sede legale in Via Ragazzi del '99 – 42124 REGGIO EMILIA (RE) – P.I. 00651840365, di pagare la sanzione amministrativa di 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui all' art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.6 /26/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 6 /26/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella